

**PLENUM 7 APRILE 2008**

identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (TAR Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche Cons. Stato, Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

Così come, infine, il novellato art. 24, comma 7, della legge n. 241/90 ha recepito tale orientamento giurisprudenziale, affermando che "deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici".

In conclusione, nell'ordinamento delineato dalla legge n. 241/90, ispirato ai principi della trasparenza, del diritto di difesa e della dialettica democratica, ogni soggetto deve, pertanto, poter conoscere con precisione i contenuti e gli autori di esposti o denunce che, fondatamente o meno, possano costituire le basi per l'avvio di un procedimento sanzionatorio, non potendo la p.a. procedente opporre all'interessato esigenze di riservatezza, fosse anche per coprire o difendere il denunciante da eventuali reazioni da parte del denunciato, le quali, comunque, non sfuggirebbero al controllo dell'autorità giudiziaria (cfr. Consiglio di Stato, sent. n. 3601 del 25 giugno 2007).

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

## PLENUM 7 APRILE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Vice sovrintendente .....

Contro

**Amministrazione resistente:** Ministero dell'Interno-**Fatto**

Il Vice sovrintendente ....., attualmente in servizio presso la sottosezione di polizia stradale ....., in data 27 agosto 2001 presentava formale istanza di trasferimento per il Commissariato di P.S. di ..... o per qualsiasi altro ufficio o reparto della Provincia di ..... In data 21 marzo 2005 l'odierno ricorrente veniva trasferito presso l'ufficio di ....., sede, per quanto vicina a quella rappresentata nella richiesta di trasferimento, comunque situata in un Comune diverso da quello indicato. Essendo venuto a conoscenza della circostanza per cui altri colleghi meno titolati avevano ottenuto il trasferimento presso il Comune desiderato dal ..... nel settembre del 2007, in forza di una decisione della scrivente Commissione, il ..... accedeva ai documenti relativi al procedimento in questione.

Dall'esame di tali documenti l'odierno ricorrente veniva a conoscenza che un suo pari grado – il vice sovrintendente ..... – gli era stato preferito pur essendo scapolo e senza figli al contrario del richiedente che già al tempo della richiesta di trasferimento era sposato con due figli e proprietario di un'abitazione nel Comune di ..... In data 18 gennaio u.s., pertanto, il sig. .... chiedeva l'accesso ai documenti relativi al procedimento di trasferimento del controinteressato ..... L'amministrazione, con provvedimento del 29 febbraio successivo, riferiva di alcune circostanze relative alle situazioni del sovrintendente ..... e del ....., senza, tuttavia, espressamente negare o concedere l'accesso ai documenti richiesti.

Di conseguenza ed al fine di vedersi riconoscere il diritto di accedere ai documenti richiesti, il sig. .... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 17 marzo 2008 (pervenuto il successivo 20 marzo) notificandolo anche al controinteressato vice sovrintendente ....., consegnandone copia a mano presso il Commissariato di polizia di .....

**Diritto**

Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierno ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stato scavalcato dal controinteressato nell'assegnazione del posto per il quale, a suo tempo, aveva presentato domanda di trasferimento. La valutazione comparativa tra il ricorrente ed il controinteressati, invero, corrisponde al contenuto di situazione giuridicamente rilevante e collegata al chiesto accesso, atteso che soltanto dalla conoscenza del relativo contenuto potrebbero emergere eventuali vizi di legittimità o di merito in cui sia incorsa l'amministrazione nel disporre il trasferimento nei confronti del sig. .... e non dell'odierno ricorrente.

**PQM**

**PLENUM 7 APRILE 2008**

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig. ....**Contro****Amministrazione resistente:** Dirigente Scolastico del liceo Classico Statale .....**Fatto**

Con istanza in data 25.08.2007 il sig. ...., che aveva svolto funzioni di insegnante presso l'istituto ..... di Lucca nell'anno scolastico 2004/2005, ha chiesto al Dirigente di tale istituto "di accedere all'intera documentazione relativa alla richiesta indirizzata al Dirigente scolastico e sottoscritta da alcuni genitori della allora classe I<sup>^</sup> C del liceo classico, in data 25 agosto 2005".

Con nota del 14.09.2007 detto Dirigente ha inviato al sig. ...., in evasione della Sua richiesta, fotocopia della lettera scritta dai genitori della classe I<sup>^</sup> C.

Con atto del 02.10.2007 il ricorrente ha proposto ricorso a questa Commissione, deducendo che, avendo egli richiesto l'accesso alla intera documentazione, la richiesta stessa non poteva considerarsi esaustiva con l'avvenuto invio di copia della sola menzionata lettera: ciò perché non tutte le firme apposte alla lettera erano leggibili, e pertanto avrebbe dovuto essergli inviata copia dei documenti scolastici sui quali erano state depositate le firme dei genitori, al fine di poter individuare i genitori che avevano sottoscritto la lettera in esame.

Nella seduta del 08.11.2007 la Commissione, rilevato che solo dopo l'esame della copia della lettera inviatagli dal Dirigente dell'Istituto l'istante ha potuto rilevare l'illeggibilità di alcune firme, ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non vi era stato diniego di accesso.

Successivamente, il sig. .... ha presentato una nuova istanza di accesso, chiedendo al Dirigente scolastico "tutti i documenti in possesso della scuola dai quali risultasse possibile leggere l'esatto nominativo di tutti i genitori firmatari della lettera oppure l'elenco dei firmatari della lettera in forma dattiloscritta, attestata dal Dirigente scolastico".

Formatosi il silenzio rigetto, il sig. ...., con nota del 29 dicembre 2007, ha proposto ricorso a questa Commissione la quale, rilevata la presenza dei controinteressati genitori firmatari della lettera oggetto dell'istanza di accesso, lo dichiarava inammissibile, in quanto i controinteressati erano individuabili al momento della proposizione del ricorso.

In data 13.02.08, il ricorrente, comunicando al Dirigente scolastico i nominativi dei sottoscrittori individuati, ha richiesto i nominativi degli altri sottoscrittori della lettera le cui firme non erano comprensibili o l'accesso ai documenti della scuola, da cui si potesse risalire alla loro precisa identità.

In data 12.03.08, il Dirigente scolastico ha negato l'accesso richiesto.

**Diritto**

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di altri controinteressati, di cui lo stesso ricorrente fa menzione, nelle persone degli autori della lettera non identificati e di cui si chiede di conoscere con esattezza nome e cognome.

**PLENUM 7 APRILE 2008****PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione, i nominativi e gli indirizzi dei genitori della lettera non identificati, al fine di notificare loro il gravame presentato dal sig. ...., ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

## PLENUM 7 APRILE 2008

COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**Ricorrente:** Soc. ....**Contro****Amministrazione resistente:** Prefettura di ..... e Ministero dell'Ambiente, del Territorio e del Mare**Fatto**

La ricorrente chiede a questa Commissione di ordinare alla Prefettura di ..... di emettere:

“dichiarazione formale circa la mancata rubricazione agli atti del protocollo interno della richiesta di ausilio in adempimento all’art. D.L. 42/04 cui all’Ordinanza dell’Ente Provinciale depositato in data 12.01.08”;

“dichiarazione formale circa il nominativo e/o nominativi responsabili dell’ammanco”;

“autorizzazione all’accesso ed estrazione di copia di tutta la documentazione amministrativa, ai sensi della legge 241/90 – legge 15/05 – d.P.R. 184/2006, detenuta dalla Prefettura in capo alle pratiche di cui al soggetto riconducibile all’Ordinanza Provinciale”.

**Diritto**

Si rileva preliminarmente che la Commissione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 4, della legge 241 del 1990, può soltanto, nell’ipotesi in cui il diniego espresso o tacito dell’accesso sia illegittimo, comunicarlo all’autorità disponente, di modo che, se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l’accesso deve considerarsi consentito. Pertanto, non può il ricorrente chiedere a questa Commissione di ordinare alla Prefettura di Brescia di emettere “dichiarazione formale circa la mancata rubricazione agli atti del protocollo interno della richiesta di ausilio in adempimento all’art. 167 D.L. 42/04 di cui all’Ordinanza dell’Ente Provinciale depositato in data 12.01.08” e “dichiarazione formale circa il nominativo e/o nominativi responsabili dell’ammanco”.

A proposito della terza richiesta formulata nel ricorso, si osserva preliminarmente che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell’accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell’articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241/90, ai sensi del quale: “I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24”. A differenza dell’accesso della seconda specie, qui l’interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore in *re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire la legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti al procedimento cui si sia preso parte.

**PLENUM 7 APRILE 2008**

Indipendentemente però dalla natura endoprocedimentale o esoprocedimentale della richiesta di accesso formulata dal ricorrente, deve rilevarsi l'inammissibilità del ricorso relativamente al preteso diritto di visionare ed estrarre copia di tutta la documentazione amministrativa detenuta dalla Prefettura di Brescia e relativa all'Ordinanza della Provincia di Brescia, per le ragioni che seguono.

La qualificazione dell'istanza formulata dalla società ..... in termini di ricorso ai sensi degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12, d.P.R., n. 184/2006, appare infatti erronea. Ed invero, il rimedio giustiziale previsto sia dal legislatore primario con le modifiche apportate al citato articolo 25 della legge n. 241/90 dalla legge n. 15/2005, che con il successivo regolamento governativo adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, si riferisce a fattispecie in cui l'amministrazione si sia pronunciata su una richiesta di accesso a documenti amministrativi espressamente negando il richiesto accesso o mantenendo sull'istanza un comportamento silenzioso idoneo al formarsi del c.d. silenzio rigetto, o ancora, nel caso in cui si lamenti l'illegittimo differimento dell'esercizio del diritto di accesso disposto dall'amministrazione (articolo 12, comma 1, d.P.R. n. 184/2006).

Nel caso sottoposto all'esame di questa Commissione non ricorre alcuna delle fatti-specie appena riferite, atteso che dalla documentazione in possesso della Scrivente non risulta essere stata formulata a monte alcuna istanza qualificabile come richiesta di accesso ai documenti amministrativi ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non potendosi considerare tale quella datata 25 marzo 2008, in quanto contestuale alla proposizione del ricorso, e non potendosi definire tale la domanda del 3 marzo 2008, perché in relazione ad essa non risulta essersi ancora formato alcun silenzio diniego e comunque perché preordinata a conoscere l'unità organizzativa ed il responsabile del procedimento. La scrivente Commissione, infatti, riesamina le determinazioni con le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato negano o differiscono l'esercizio del diritto di accesso (art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990), ossia del diritto per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Associazione..... onlus - Tribunale per i diritti del malato  
contro

**Amministrazione resistente:** Azienda Unità Sanitaria Locale .....

**Fatto**

In data 21.01.2008 la ricorrente ha presentato istanza di accesso al direttore generale dell'ASL 5 ..... avente ad oggetto la documentazione relativa al c.d. appalto ....., all'appalto del servizio sterilizzazione ....., alla concessione di servizi per il polo riabilitativo .....

Avverso il silenzio rigetto dell'ASL 5 ....., l'Associazione ..... propone ricorso ex artt. 25 della legge 15/2005 e 12 del d.P.R. 184/2006.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

L'art. 25, comma quarto, della legge n. 241/90 dispone che “ decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego di accesso ...il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo re-gionale.....ovvero chiedere nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27”.

Questa Commissione è, pertanto, incompetente a provvedere sul diniego di accesso da parte di una azienda sanitaria locale.

**PQM**

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso per incompetenza della Commissione.



**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Capitano

contro

**Amministrazione resistente:** Comando provinciale Carabinieri .....**Fatto**

Il capitano dell'Arma dei carabinieri ..... (Comando provinciale di .....), riferisce di aver presentato in data 3 dicembre 2007 richiesta di accesso all'amministrazione resistente al fine di prendere visione ed estrarre copia di alcuni documenti della cui esistenza il richiedente era venuto a conoscenza nel corso di un procedimento penale avviato nei suoi confronti. In particolare, riferisce l'interessato che al termine delle indagini preliminari (conclusesi il mese di settembre 2007) e dalla lettura dei documenti contenuti nel fascicolo processuale veniva a conoscenza che il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di ..... gli aveva sottratto la direzione dell'ordine pubblico per gli incontri di calcio in ..... per affidarla ad un funzionario della polizia di Stato e che il procuratore della Repubblica aveva rilevato che tale provvedimento aveva offuscato l'immagine professionale dell'odierno ricorrente.

Nella richiesta di accesso del 3 dicembre 2007, pertanto, il capitano ..... chiedeva una serie di documenti richiamati nel fascicolo processuale e precisamente: a) copia del rapporto stilato dal comandante provinciale di ..... sulla situazione dell'ordine pubblico in .....; b) copia di tutte le ordinanze di servizio con cui il comando provinciale di ..... disponeva il servizio di ordine pubblico nel periodo compreso tra il 12 ottobre 2005 e il 23 agosto 2007; c) relazione del comandante provinciale in merito all'affidamento del servizio di ordine pubblico in ..... ad un funzionario della polizia di Stato anziché all'odierno ricorrente.

In data 14 gennaio 2008 l'amministrazione ha negato l'accesso alla documentazione richiesta per due motivi. In base al primo, il richiedente non avrebbe dovuto far riferimento alla disciplina del diritto di accesso di cui alla legge n. 241/90, bensì avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti tipici del processo penale per l'acquisizione di documenti ritenuti di interesse per la difesa in sede penale. In secondo luogo, e a prescindere da tale rilievo, l'amministrazione ritiene che i documenti oggetto dell'istanza abbiano comunque natura riservata e siano pertanto sottratti all'accesso. Nella seduta dell'11 febbraio u.s. la scrivente Commissione, dopo aver affermato l'esclusione dell'accesso con riferimento ai documenti di cui alle lettere a) e b) in quanto afferenti a vicende di ordine pubblico, invitava l'amministrazione a comunicare in base a quale norma regolamentare era stato negato l'accesso relativamente al documento di cui alla lettera c), affermandone la natura riservata.

**Diritto**

In data 21 marzo 2008 il Comando Carabinieri della Regione ..... comunicava alla scrivente Commissione la fonte in forza della quale è stato negato l'accesso. In particolare l'amministrazione nella nota appena citata, fa riferimento al D.M. 14 giugno 1995, n. 519, allegato n. 2, punto 9, a tenore del quale sono esclusi

**PLENUM 7 APRILE 2008**

dall'accesso gli "Atti e documenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all'impiego ed alla mobilità dei contingenti di personale dell'Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza".

Pertanto, in base alla disposizione regolamentare testualmente riportata, anche i documenti di cui alla lettera c) sono da considerare sottratti all'accesso e, di conseguenza, il ricorso non può trovare accoglimento, fatta salva la possibilità per l'interessato di tutelare le proprie ragioni davanti al TAR revocando in dubbio la legittimità delle disposizioni regolamentari.

**PQM**

La Commissione, esaminato il ricorso, lo rigetta.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**Ricorrente:** Associazione Sportiva dilettantistica .....  
contro

**Amministrazione resistente:** Federazione Italiana Sport Orientamento

**Fatto**

L'Associazione Sportiva dilettantistica ....., per il tramite del proprio legale, in data 22 febbraio 2008, ha richiesto via fax, alla Federazione Italiana Sport Orientamento di potere avere accesso, in particolare, ai seguenti documenti della federazione stessa:

- lo Statuto federale
- il regolamento tecnico federale
- il regolamento organico
- il regolamento impianti cartografici
- il registro delle sentenze e dei provvedimenti degli organi federali di giustizia ovvero degli atti stessi in assenza del registro
- i verbali del consiglio di presidenza dal 2004 ad oggi.

Tale richiesta veniva esplicitata al fine di tutelare gli interessi giuridici dell'associazione nei confronti della federazione.

Da parte della federazione, nella stessa data, veniva opposto un diniego alla suddetta istanza di accesso.

Pertanto, l'Associazione Sportiva dilettantistica ....., per il tramite del proprio legale, in data 22 marzo 2008, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro tale diniego.

In data 4 aprile 2008, la Federazione Italiana Sport Orientamento ha trasmesso alla scrivente Commissione una memoria difensiva tramite il proprio legale.

**Diritto**

La Commissione in merito al ricorso presentato osserva quanto segue.

In via preliminare, si rileva che i documenti richiesti sono da considerarsi documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 22, lett. d) della legge n. 241/90 e, pertanto, sono soggetti alle relative norme in materia di accesso.

Venendo al merito dell'istanza di accesso formulata, a parere della scrivente Commissione, si ritiene certamente sussistente, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, un interesse diretto, concreto e attuale dell'associazione istante ad ottenere copia della documentazione richiesta.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, infatti, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina

**PLENUM 7 APRILE 2008**

prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o nocumento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto per poter procedere alla tutela dei propri diritti.

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal Consiglio di Stato e dal giudice amministrativo di prime cure (T.A.R. Toscana, seconda sezione, n. 152/2007) che ha affermato il principio di diritto secondo cui: "allorquando venga presentata una richiesta di accesso documentale motivata con riferimento alla necessità di tutelare i propri interessi nelle competenti sedi giudiziarie, anche nel caso in cui non sia certo che, successivamente, tali atti siano effettivamente utilizzabili ai fini della proposizione di eventuali domande giudiziali, l'accesso non può essere denegato. Infatti, l'apprezzamento sull'utilità o meno della documentazione richiesta in ostensione non spetta né all'Amministrazione destinataria dell'istanza ostensiva né, addirittura, allo stesso giudice amministrativo adito con *l'actio ad exhibendum*, bensì al giudice (sia esso amministrativo che ordinario) eventualmente adito dall'interessato al fine di tutelare l'interesse giuridicamente rilevante, sotteso alla pregressa domanda di accesso".

Ed ancora, il T.A.R. ha "ribadito che, in merito alla oggettiva utilità o meno della documentazione richiesta nel corso di un giudizio pendente ovvero alla proponibilità del giudizio ovvero ancora alla semplice valutazione da parte dell'interessato circa la opportunità o meno di agire in sede giurisdizionale (che è poi questo lo scopo dell'esistenza dell'istituto qui esaminato), nessun apprezzamento deve essere effettuato né dall'Amministrazione destinataria dell'istanza né da parte del giudice amministrativo, sempre che l'interessato abbia dichiarato e motivato il suo interesse a tutelare la posizione soggettiva vantata tramite la conoscenza del contenuto degli atti richiesti".

Nel caso di specie, se è vero che deve esistere un rapporto di strumentalità tra la conoscenza del documento (mezzo per la difesa degli interessi) e il fine (effettiva tutela della situazione giuridicamente rilevante della quale il richiedente è portatore), tale rapporto (sul quale cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814) ben sussiste, con riferimento ad un documento che può manifestarsi anche solo potenzialmente utile per confortare assunti difensivi in un giudizio, in quanto siffatto impiego dell'atto è strettamente connesso all'esercizio di difesa per come è tutelato dal principio generale di cui all'art. 24 Cost. (su tale ultimo aspetto cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 24 giugno 1999 n. 16).

Considerato quanto esposto - oltre che la pacifica natura pubblica dei documenti richiesti - gli stessi dovranno essere esibiti all'associazione istante, nella forma della presa visione e della copia, per l'autonomia ormai riconosciuta al diritto di accesso ai documenti amministrativi, "diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita" (Consiglio Stato, sez. IV, 05 settembre 2007, n. 4645), rispetto alla situazione legittimante l'azione giurisdizionale (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 20 luglio 2007, n. 1277).

**PLENUM 7 APRILE 2008**

**PQM**

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dott. ....

contro

**Amministrazione resistente:** Ministero della Giustizia - Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria**Fatto**

Il dott. ...., Direttore della Casa Circondariale di ....., ha proposto ricorso avverso il provvedimento del Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la ....., notificato in data 13 febbraio 2008, con il quale è stata rigettata la richiesta di avere copia degli atti afferenti l'indagine avviata dal provveditore e di cui alla nota prot. 10 Ris del 08.11.2007.

**Diritto**

Questa Commissione rileva che l'articolo 12, comma 1, del d.P.R. n. 184/2006, nel disciplinare le modalità di presentazione del ricorso fissa, a pena di decadenza, il termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di diniego o dal formarsi del silenzio rigetto, per proporre gravame. Nel caso di specie, dal ricorso emerge che il diniego è stato co-municato il 13.02.08, pertanto il termine di trenta giorni è spirato il 14 marzo 2008.

Considerato che il presente ricorso è pervenuto alla segreteria della Commissione in data 20 marzo 2008, lo stesso deve dichiararsi irricevibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 184 del 2006 perché tardivamente proposto.

Si evidenzia che, in ogni caso, secondo quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, del d.P.R. n. 184 del 2006, la "decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta di accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento".

**PQM**

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:**Sig. ....**Contro****Amministrazione resistente:** Ministero della Pubblica Istruzione**Fatto**

Il sig. .... ha chiesto il 16 gennaio 2008 copia autentica del documento del 2 gennaio 2008, prot. n. AOOUFFGABn11/FR, con il quale l'ufficio di Gabinetto del Ministero della Pubblica Istruzione ha inviato, per competenza, l'istanza di accesso alla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici – Ufficio IX concernente la nota prot. n. 7601 del 7 settembre 2006.

Avverso il silenzio rigetto il sig. .... ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare al Ministero della Pubblica Istruzione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per presentare ricorso innanzi alla Corte europea o ad altra Istituzione equivalente per la tutela e la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, nonché per corredare la denuncia formulata ai sensi dell'art. 630 del c.p.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.

**PLENUM 7 APRILE 2008****COMMISSIONE PER L'ACCESSO  
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Pepe Bruno, viale Europa 49, 71100 FOGGIA**Contro****Amministrazione resistente:** Presidenza del Consiglio dei ministri**Fatto**

Il sig. .... ha chiesto il 16 gennaio 2008 copia autentica del documento DFP – 0049779- 21/12/2007-1.3.6.4. intestato Presidenza del Consiglio dei ministri, con il quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha inviato al ricorrente copia dei documenti relativi al ricorso straordinario dal medesimo detenuti per l'istruttoria di propria competenza ed ha invitato il ricorrente a rivolgersi personalmente agli uffici qualora lo ritenesse opportuno.

Avverso il silenzio rigetto il sig. .... ha presentato ricorso il 12 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti. Specifica il ricorrente che i documenti richiesti sono necessari per presentare ricorso innanzi alla Corte europea o ad altra Istituzione equivalente per la tutela e la salvaguardia dei Diritti dell'uomo, nonché per corredare la denuncia formulata ai sensi dell'art. 630 del c.p.

**Diritto**

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990, è possibile esperire ricorso alla scrivente Commissione avverso i provvedimenti di diniego o di differimento, taciti o espressi, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. Ove per diritto di accesso si intende "il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi" (art. 22, comma 1, lett. a) legge n. 241 del 1990).

Nel caso in esame il ricorrente ha chiesto copia autentica di un documento già detenuto dal ricorrente stesso. La richiesta di copia autentica di documenti già in possesso del ricorrente non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso disciplinato dal Capo V della legge n. 241 del 1990.

**PQM**

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara inammissibile il ricorso.